



COMUNE DI BULZI

Provincia di Sassari

Via Celestino Segni, 3 - 07030 - Tel. 079 588845

Email servizisociali@comune.bulzi.ss.it

Sito internet www.comune.bulzi.ss.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE
DI INTERVENTI ECONOMICI
DI ASSISTENZA SOCIALE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°7 del 07/04/2022

Entrato in vigore il 07/05/2022¹

¹ Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con Delibera del CC n°4 del 05 maggio 2015

PREMESSA:

L'attuale fase storica presenta, rispetto al passato, un cambio di paradigma nell'affrontare il tema della povertà. E' evidente ormai una nuova linea di tendenza del Welfare State che si incentra su un ruolo primario assunto direttamente dallo Stato nel contrasto alla povertà.

L'attuale assetto normativo trova in questo la sua maggior espressione nel Decreto Legislativo n°4/2019 "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.*" che ha istituito, a decorrere dal 29 gennaio 2019 il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza (in seguito RdC e PdC).

In questo nuovo assetto che individua un ruolo primario dello Stato nel contrasto alla povertà e nel garantire un reddito di mantenimento ai cittadini che versano in condizioni di povertà o disagio economico, al Welfare locale viene riservato rispetto al passato un ruolo integrativo e complementare in relazione a situazioni di singoli cittadini e/o nuclei familiari che nonostante tutto versano in condizioni di disagio per carenza di servizi, beni primari, povertà culturale, condizioni di particolare fragilità, non inclusi nell'approccio standardizzato del RdC e PdC.

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore delle persone singole e delle famiglie secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, sussidiarietà, in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 e 117 della Costituzione, nonché della normativa vigente statale in materia, in un ruolo sussidiario ed integrativo del Welfare locale nel contrasto alla povertà ed in osservanza delle seguenti norme:

- Legge 8 novembre 2000 n°328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona."
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

ART.1 OGGETTO:

Il presente Regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti.

A tal fine, definisce le misure e tipologie dei contributi e importi erogabili e stabilisce i requisiti di accesso e motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

Il Comune di Bulzi riconosce le seguenti misure di intervento per il sostegno del reddito dei cittadini:

- Contributo economico ordinario;
- Contributo economico straordinario;
- Contributi economici a famiglie affidatarie;
- Contributi economici per integrazioni rette strutture;
- Contributi economici “voucher di cura”.

I contributi oggetto del presente Regolamento sono assegnati nei limiti delle risorse che il Comune di Bulzi destina annualmente, in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di Previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione di ogni anno.

ART.2 FINALITA':

Gli interventi di assistenza economica sono finalizzati a sostenere persone e/o nuclei familiari privi di redditi e/o con redditi temporaneamente o stabilmente insufficienti a garantire loro il raggiungimento di un livello di qualità di vita tale da evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione o esclusione sociale.

Per l'assegnazione delle prestazioni di assistenza economica si fa riferimento alla definizione di uno “stato di bisogno” che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita della persona e/o del nucleo familiare, considerati nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse effettive o potenziali, ai limiti del/i richiedente/i, alle risorse di rete presenti e/o attivabili, ecc. Tale valutazione complessiva viene effettuata dall'Assistente Sociale del Servizio Sociale Comunale mediante colloqui professionali, visite domiciliari, contatti con altre agenzie e soggetti del territorio per verificare l'effettiva situazione di bisogno e l'efficacia dell'intervento che si vuole proporre.

Al fine della verifica dell'efficacia dell'intervento si considerano rilevanti i seguenti criteri:

- il miglioramento effettivo delle condizioni sociali del cittadino;
- l'attivazione delle capacità della persona/nucleo familiare per conseguire tale miglioramento;
- il coordinamento e la promozione della rete di risorse fruibili o da mobilitare.

Gli interventi economici sono volti a garantire la capacità economica minima indispensabile alle persone e alle famiglie a basso reddito e/o che vivono in una situazione di temporanea difficoltà. Hanno come obiettivi prioritari:

- 1) assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;
- 2) promuovere percorsi di inclusione, autonomia sociale ed economica delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso azioni e piani di intervento che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità degli individui e dei nuclei familiari, evitando che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito disincentivino l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini.

Tuttavia, i nuclei familiari che posseggono i requisiti per presentare istanza di sostegno ai sensi del DL n°4 del 28/01/2019 c.d. "Reddito di cittadinanza", o di altre misure nazionali/regionali di sostegno al reddito in vigore al momento dell'istanza, potranno presentare domanda di contributo economico al Comune esclusivamente se la domanda di Reddito di Cittadinanza, o misura analoga, sia stata respinta, o se la relativa istruttoria sia ancora in corso.

In tal caso la domanda di contributo al Comune deve essere corredata da idonea documentazione attestante il rigetto della domanda RdC/o analoga.

Nel caso di concessione dei benefici relativi al RdC in misura mensile insufficiente alla copertura del fabbisogno presentato, la richiesta di contributo potrà essere valutata a condizione che l'importo mensile del RdC sia inferiore del 50% del fabbisogno stesso.

ART.3 REQUISITI DEI BENEFICIARI:

Possono beneficiare dei contributi economici di cui all'art. 2 i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica continuativa da almeno dodici (12) mesi nel Comune di Bulzi. I cittadini appartenenti alla Comunità Europea (di seguito dell'Unione), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 30/2007 dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà verificata dagli uffici preposti prima di accogliere la domanda;
- essere in possesso della carta di soggiorno ;
- essere in possesso dell'attestato che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente;

I cittadini extracomunitari, devono essere in regola secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:

- regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza in corso di validità ;

- ricevuta di inoltro della domanda di permesso di soggiorno e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la procedura di rinnovo è ancora in corso;
- carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (come previsto dal dlgs. n.3/2007).

Per i cittadini dell'Unione Europea ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d'assistenza sociale sono quelle previste nell'art.19 comma 3 del D. Lgs 30/07 s.m.i.: *non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/2007 s.m.i. (cittadini dell'UE entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro)*. Per i cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per: affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi.

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni economiche, dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del nucleo familiare giuridico o di fatto, composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- altri conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella scheda anagrafica;
- persone non conviventi con il richiedente, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

ART.4 REQUISITI ECONOMICI:

Oltre ai requisiti anagrafici, possono accedere agli interventi previsti dal presente Regolamento, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti economici:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
- un valore del patrimonio disponibile complessivo, come definito a fini ISEE, non superiore alla soglia di euro 40.000; per patrimonio disponibile si intende la sommatoria del valore del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare del nucleo, detratto il valore patrimoniale attribuito alla casa di residenza (purché non appartenente alla classificazione catastale A1, A8, e A9).
- Non possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- Non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
- i nuclei familiari che NON beneficiano o hanno diritto al “Reddito di cittadinanza”, o altre misure nazionali/regionali di sostegno al reddito in vigore al momento dell’istanza, oppure coloro che appartengono alla condizione prevista all’art.2 ultimo capoverso.

Oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, si terrà in considerazione ai fini del calcolo del contributo anche il valore ISR (indicatore della situazione reddituale) presente nell’attestazione ISEE, pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti:

N° componenti	Soglia di povertà (spesa mensile) anno 2021 ISTAT
1	€. 656,97
2	€. 1.094,95
3	€. 1.456,28
4	€. 1.784,77
5	€. 2.080,40
6	€. 2.365,09
7 e più	€. 2.627,88

N.B. Per ogni tipologia di contributo meglio descritta nei successivi articoli, sono previsti requisiti economici specifici.

ART.5 CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO:

Il contributo ordinario si traduce in un intervento a copertura, anche parziale, di spese sostenute o da sostenere per l’acquisizione di beni o servizi indispensabili, per i quali non siano previsti interventi da parte di enti pubblici.

L'intervento economico ordinario prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile determinato dall'Assistente Sociale del Servizio Sociale a seguito di valutazione. Per il calcolo del contributo mensile ordinario spettante, si utilizzerà quale riferimento la soglia di reddito mensile prevista dall'Istat, come meglio specificato all'art.4 del presente Regolamento, rapportata alle entrate reddituali mensili del nucleo richiedente, ed erogando quindi la differenza spettante.

Affinché non si vengano a creare situazioni di assistenzialismo e cronicizzazione del bisogno, il soggetto richiedente il contributo economico o altro componente il nucleo familiare potrà essere inserito nei servizi a favore della collettività (Progetti Utili alla Collettività) eventualmente attivati dal Comune di Bulzi nell'ambito dei progetti personalizzati Reddito di Cittadinanza, con un impiego settimanale di massimo 16 ore.

Il beneficiario, in un contesto collaborativo rispetterà il progetto personalizzato stilato dal servizio sociale e riceverà il contributo economico richiesto solo dopo aver svolto almeno la metà delle ore previste nel mese.

Qualora non venisse rispettato il progetto per motivazioni non giustificabili, il richiedente perderà il contributo e non potrà accedere ad altro sostegno comunale.

Il sussidio potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate.

ART.6 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:

Il contributo economico straordinario è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico, ovvero interventi volti a risolvere, in casi di urgenza o ritenuti tali dall'Assistente Sociale, situazioni di estrema necessità che comportino rischio o pregiudizio per l'incolumità fisica e/o psichica del richiedente o del suo nucleo familiare.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti casistiche:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) spese eccezionali per gravi malattie che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali determinate da situazioni di precarietà lavorativa e/o alloggiativa;

In tali casi, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, il contributo potrà essere erogato indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria documentazione amministrativa.

Per tale tipologia di contributo, oltre ai requisiti reddituali richiesti all'art. 4, si procederà ad accertare il reddito mensile del nucleo richiedente, e a rapportarlo alla soglia di reddito minima (<<minimo vitale>>) coincidente con l'importo della pensione minima annuale stabilita dall'inps (ad esempio per il 2021 € 524,34). Il calcolo del contributo sarà pertanto definito con la differenza tra il reddito dichiarato dall'utente e le spese sostenute per il pagamento dichiarato in sede di domanda.

Il contributo straordinario potrà essere erogato anche sotto forma di voucher sociali (ad esempio sotto forma di buoni spesa da spendere presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune).

Qualora, completata l'istruttoria, emerga che il beneficiario non sia in possesso dei requisiti, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al beneficiario la restituzione del contributo ricevuto.

ART.7 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE AFFIDATARIE:

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non vi sia vincolo di parentela o non siano ascendenti diretti pertanto obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., il contributo verrà erogato in misura proporzionale al minimo vitale (coincide con l'importo della pensione minima stabilito annualmente dall'INPS) in vigore al momento dell'istanza.

Il contributo potrà essere erogato solo dietro presentazione del Decreto di affidamento disposto dal Tribunale dei Minorenni.

Nel caso di affidamento intra-familiare, ossia di soggetto affidatario obbligato agli alimenti, l'assistenza economica potrà essere comunque erogata in situazioni del tutto eccezionali, nei limiti massimi mensili stabiliti dall'Assistente Sociale a seguito di valutazione del caso.

ART.8 CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE:

L'anziano, il disabile, l'adulto in difficoltà, che si trovi ricoverato in Istituto residenziale e/o il familiare obbligato civilmente agli alimenti (ex art. 433 Codice Civile) può presentare istanza all'Amministrazione comunale volta ad ottenere un contributo economico per far fronte al sostenimento delle spese relative al ricovero stesso, utilizzando la modulistica preposta ed allegando la documentazione prescritta.

Il DPCM del 5 dicembre 2013 n°159 ha disposto che per il calcolo della quota di compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si utilizzi la tipologia di ISEE socio-sanitario, in cui, nel calcolo della persona assistita, viene inclusa, come componente aggiuntiva, una parte del reddito dei figli, anche non conviventi. Sono esclusi dal calcolo gli altri familiari; in caso di persona con disabilità, l'ISEE terrà conto dei redditi della sola persona disabile.

Accertamento dello stato di bisogno:

L'assistente sociale, qualora non abbia concorso alla realizzazione del ricovero per cui è richiesto l'intervento economico, procede alla valutazione della necessità e dell'appropriatezza del ricovero stesso, con particolare attenzione alla verifica dell'impossibilità o inopportunità di attivazione di interventi alternativi al ricovero e volti a sostenere la permanenza al proprio domicilio.

La collocazione in struttura residenziale deve avere la finalità di fornire protezione assistenziale, abitativa e/o sanitaria e deve avvenire presso strutture di tipo assistenziale e/o socio-sanitarie ubicate nel territorio comunale o in altri Comuni, in possesso dell'autorizzazione regionale.

L'inappropriatezza del ricovero e la contestuale non accettazione di interventi alternativi, proposti dal Servizio Sociale, da parte dell'interessato o dei suoi familiari, comporta il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il contributo economico comunale a sostegno della retta di ricovero.

Valutazione della situazione economica:

Il ricoverato provvede al sostenimento della retta di ricovero mediante il proprio reddito mensile personale detratto dalla quota per le spese personali, stabilito attualmente nel 10%, e aggiornabile annualmente dalla Giunta comunale. L'Amministrazione Comunale interviene pertanto a concorrenza delle disponibilità del ricoverato, mediante un contributo economico a sostegno della retta di ricovero.

Costituiscono cause di esclusione dall'intervento economico comunale:

- La sussistenza di patrimonio mobiliare superiore a €. 8.540,61, aggiornabile annualmente dalla Giunta comunale.
- La proprietà o comproprietà di beni immobili, o la titolarità di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle, nonché da figli con una disabilità permanente grave (accertata ai sensi della art. 3, comma 3, della L. 104/92). L'eccezione è ammessa, purché i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali.
- La donazione e/o cessione di immobili o diritti reali su immobili o beni mobiliari, nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo economico comunale a sostegno della retta di ricovero, per un valore complessivo (valore catastale nel caso di immobili) superiore alle quote stabilite all'art.3 del presente Regolamento, aggiornabile annualmente dalla Giunta Comunale.
- La sussistenza di familiari tenuti agli alimenti (ex art. 433 cod. civ.) che evidenziano una sopportabilità del proprio ISEE all'integrazione economica alla retta di ricovero superiore all'integrazione retta necessaria, calcolata sulla base di quanto disposto al successivo punto;
- Valutazione della sopportabilità dell'I.S.E.E. dei familiari del ricoverato tenuti agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 del cod. civ.) ai fini dell'integrazione economica alla retta di ricovero.

Tale valutazione è condotta applicando i parametri di cui all'art.3 del presente regolamento, aggiornabili annualmente dalla giunta domiciliare.

Ai famigliari di cui all'art. 433 del cod. civ. che non presentino la documentazione ISEE necessaria per la valutazione di cui al precedente comma, l'amministrazione comunale potrà valutare la possibilità di procedere ad una diffida ai sensi dell'art. 155 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 (*"coloro che non prestano gli alimenti, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo"*).

ART.9 CONTRIBUTI ECONOMICI "VOUCHER DI CURA ":

L'assegno o voucher di cura è un sussidio economico mensile per l'assistenza e la cura al domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua. L'obiettivo di tale tipologia di contributo è promuovere la domiciliarità, riducendo il ricorso ai ricoveri in strutture residenziali e mantenendo le persone inserite nel proprio contesto familiare e sociale, e al contempo alleviare il carico familiare da parte dei caregiver.

Condizione essenziale per accedere a tale forma di contributo, **è che il soggetto destinatario non usufruisca o abbia i requisiti di accesso per finanziamenti nazionali e/o regionali con le medesime finalità** (es: progetti personalizzati ai sensi della Legge 162/98, progetti Ritornare a Casa", Home Care Premium, etc..).

Al contempo, nei casi in cui il soggetto richiedente abbia presentato domanda per l'accesso a misure nazionali/regionali in favore di persone con disabilità o non autosufficienza, e gli venga riconosciuto il beneficio successivamente al riconoscimento e beneficio del sussidio comunale, quest'ultimo sarà interrotto d'ufficio.

L'erogazione del sussidio e il suo ammontare vengono definiti fondamentalmente in base a tre criteri principali:

- 1) L'assistenza che viene effettivamente prestata a livello familiare/informale (o che potrà venire prestata grazie all'assegno);
- 2) Il carico assistenziale della persona con disabilità;
- 3) La condizione economica dell'anziano (compresa pensione invalidità e indennità di accompagnamento) e del caregiver.

La domanda per il voucher va presentata dalla persona interessata o dal caregiver. L'Assistente Sociale effettua un colloquio e una visita domiciliare finalizzata ad una prima valutazione socio-economica. Sarà necessario presentare in sede di domanda, tutta la documentazione sanitaria attestante la necessità di assistenza continuativa del soggetto interessato nell'arco della giornata (es: visite specialistiche, referti medici, relazione del MMG, verbale redatto dall'UVT, etc..).

Il contributo sarà riconosciuto per la durata stabilita dall'Assistente Sociale in sede di valutazione, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, potrà essere prorogato per l'anno successivo solo a seguito di nuova valutazione socio-economica.

Prima dell'erogazione del contributo, viene elaborato un Piano di Assistenza Individuale (PAI) in cui sono indicati dettagliatamente gli impegni assunti dal familiare ed eventuali altre prestazioni dei servizi sociali/sanitari.

Il voucher di cura non è concepito come pura erogazione monetaria, ma dovrà essere utilizzato per il pagamento dei servizi attivati in favore dell'assistito per l'assistenza domiciliare (es: assunzione Badante o/e assistente familiare, servizi di assistenza al domicilio, etc.). Sarà quindi necessario consegnare la documentazione comprovante l'assunzione di tale personale (contratto ccnl, convenzione, etc.).

Poiché l'obiettivo di tale sussidio è anche alleggerire il carico assistenziale e sostenere le responsabilità di cura familiare, la badante/assistente non potrà coincidere con qualsiasi parente convivente né quelli indicati all'art. 433 del Codice Civile. Tutte le pezze giustificative delle spese sostenute relative ai servizi usufruiti dovranno essere consegnate al Comune a cadenza mensile, affinché possa erogato il contributo spettante.

L'importo del *voucher di cura* potrà essere assegnato nella misura massima di €. 300,00 mensili a nucleo richiedente.

Qualora la necessità di assistenza richiesta/necessitante possa essere garantita con l'attivazione del Servizio di assistenza domiciliare comunale (S.A.D), il Servizio Sociale procederà in merito.

ART.10 PRESENTAZIONE DOMANDA:

Chiunque voglia usufruire dei contributi regolamentati dal presente documento deve presentare apposita istanza disponibile presso l'ufficio servizi sociali del Comune di Bulzi.

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente da tutti i documenti di cui al successivo articolo. Le domande potranno essere presentate in ogni momento, e saranno esaminate dal servizio entro i 30 giorni a partire dalla data del protocollo e seguendo l'ordine di presentazione, fatta salva l'eccezionale urgenza di determinate situazioni.

L'utente che abbia già ricevuto un contributo economico può presentare domanda trascorsi 30 giorni dalla ricezione dello stesso.

ART.11 ALLEGATI E DOCUMENTAZIONE:

Unitamente al modulo di richiesta del contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia documento d'identità del richiedente/caregiver/destinatario;

- Attestazione ISEE ordinario o corrente², o socio-sanitario per la tipologia di contributo prevista agli artt.8 e 9, in corso di validità;
- Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) rilasciata dal CAF o Patronato al momento della richiesta dell'ISEE;
- Documentazione reddituale specifica: Ultimo CUD o modello 730, cedolino pensionistico etc;
- Eventuale verbale d'invalidità e documentazione sanitaria specifica per i contributi previsti agli artt.8 e 9 del presente Regolamento;
- Pezze giustificative a dimostrazione della tipologia di contributo richiesto (es: contratto badante, bollette luce, contratto d'affitto, etc..).

I seguenti documenti sono da ritenersi obbligatori ai fini dell'apertura del procedimento per il riconoscimento e la concessione del contributo economico.

Il modulo di domanda corredato di tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentato personalmente all'Ufficio Protocollo dell'Ente o all'Ufficio Servizi Sociali, in alternativa potrà essere inviato in unico file pdf per mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it, qualsiasi altra modalità di trasmissione è considerata invalida.

ART.12 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA:

L'istanza potrà essere compilata dal richiedente con il supporto del Servizio Sociale. Quest'ultimo avrà 30 giorni di tempo per istruire la richiesta e comunicare l'esito della stessa.

Tuttavia nei contributi economici a titolo straordinario e urgente, l'ufficio preposto procederà all'istruttoria e alla conclusione del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il beneficiario sarà tenuto a consegnare al Servizio Sociale le pezze giustificative attestante l'utilizzo del contributo concesso, pena la restituzione dello stesso e la perdita di diritto futuro alla concessione di un ulteriore contributo economico per l'anno di riferimento.

ART. 13 VERIFICHE E CONTROLLI:

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento, l'esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell'istanza di ammissione al contributo, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità competenti in materia.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

² L'ISEE corrente si basa sui redditi degli ultimi 12 mesi, potrà quindi essere presentato per l'accesso alla misura da parte di quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica.

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART.14 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INTERVENTO:

L'assistente sociale, può decidere di modificare, sospendere o revocare il beneficio qualora evidenzi:

- La perdita o mancanza dei requisiti posseduti al momento della domanda;
- L'inadeguata collaborazione in merito agli impegni assunti/da assumere da parte del destinatario del beneficio o suo caregiver;
- Il non rispetto delle regole sociali e/o legate all'attività svolta in caso di contributo ordinario per cui sia stato attivato il Progetto Utile alla Collettività;
- La non presentazione dei documenti e/o pezze giustificative richieste ai fini dell'erogazione del contributo;

I contributi economici verranno erogati in base alle disponibilità dei fondi di bilancio, qualora i fondi non coprissero tutte le richieste, si procederà in ordine di arrivo dell'istanza al protocollo dell'ente.

ART.15 AZIONI DI RIVALSA:

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio-assistenziali sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatto salvo le conseguenze a carattere penale di cui all'art. 496 del c.p.

ART.16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente.

I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

ART.17 OBBLIGO CARICAMENTO CONTRIBUTI SUL CASELLARIO ASSISTENZA:

A far data dal 25 marzo 2015 è entrato in vigore il decreto interministeriale 206/2014 contenente le modalità attuative del Casellario dell'assistenza: una banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Il successivo decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ha istituito il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), una cui componente è il Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, che integra e sostituisce il Casellario dell'assistenza.

Il Comune di Bulzi, nell'ambito dell'erogazione dei contributi in argomento, sarà pertanto tenuto ed obbligato a procedere, a seguito dell'erogazione degli stessi, al caricamento e all'invio telematico all'INPS dei dati e delle informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.

Art.17 DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art.11 Informazioni ufficio competente

Per informazioni in merito al presente Regolamento Comunale rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.

Telefono: 079588845 interno 3

Email: servizisociali@comune.bulzi.ss.it